



23766 / 12

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 26/04/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. PAOLO BARDOVAGNI
- Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO
- Dott. UMBERTO ZAMPETTI
- Dott. MARCELLO ROMBOLA'
- Dott. ANGELA TARDIO

- Presidente - SENTENZA N. 1225/2012
- Rel. Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 37744/2011
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) A D

N. IL

avverso l'ordinanza n. 55/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO, del 30/06/2011

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO;

lette/ ~~sentite~~ le conclusioni del PG Dott. *Giovanni D'Angelis*  
*che ha chiesto il rigetto del ricorpo -*

Udit i difensor Avv.;

## RILEVA

Con ordinanza del 30/6/2011, depositata il 5/7/2011, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha rigettato le richieste di differimento dell'esecuzione della pena ovvero di detenzione domiciliare ex art. 47 ter comma 1 ter e 47 ter comma 1 lett. d) Ord. Pen. avanzate da **A D**

rilevando, da un lato, che le condizioni di salute del detenuto (affetto da sindrome ansiosa, ipertrofia prostatica benigna, pregresso intervento chirurgico per aneurisma all'aorta, lieve insufficienza aortica e mitralica, note di poliartrrosi) erano compatibili con il regime carcerario e, dall'altro lato, che la estrema gravità dei reati (molestie sessuali commesse reiteratamente ai danni di due bambine sin da quando avevano meno di dieci anni) imponeva un ulteriore periodo di osservazione al fine di escludere la sua allarmante pericolosità sociale.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore del condannato con atto del 16/9/2011 lamentando la mancata applicazione della detenzione domiciliare "speciale" quale prevista dall'art. 47 ter comma 1 lett. d) Ord. Pen..

## OSSERVA

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato, posto che la sintetica ma corretta e logica motivazione della ordinanza impugnata resiste alle censure proposte in ricorso.

Ha lamentato il ricorrente difensore che non si era tenuto conto che trattavasi di soggetto ultrasessantenne, parzialmente inabile, detenuto da oltre tre anni e che, di converso, si fosse fatto capo, con totale inconferenza, a fronte di siffatti obiettivi elementi, alla sola gravità dei reati nonché alla incongrua necessità di un ulteriore periodo di osservazione.

Ritiene il Collegio che l'ordinanza abbia fatto corretta applicazione dei principi in tema di detenzione domiciliare "speciale": da un canto, infatti, si è correttamente escluso che, pur in presenza di gravi ragioni di salute, si dovesse operare con automaticità nell'ammissione al regime speciale in discorso (cfr. in proposito Cass. sent. n.27313 del 2008); dall'altro canto, si

è rettamente applicato il principio (cfr. Cass. sent. n.4750 del 2011) per il quale devesi avere riguardo, quale condizione ostativa alla concessione della detenzione in discorso, alla esistenza di un livello di pericolosità del condannato tale da consigliare una successiva ed attenta verifica, che, come costantemente precisato da questa Corte (cfr. Cass. sent. n.656 del 2000) deve effettuarsi in una logica di prudente bilanciamento tra le opposte e configgenti esigenze. Ebbene l'ordinanza con il suo richiamo alla gravità dei fatti commessi ha inteso sottolineare l'elevato livello di pericolosità sociale dell'AD ed ha pertanto inteso propendere – in base ad una motivazione né illogica né incompleta – per una ulteriore congrua osservazione del soggetto, onde approdare ad una eventuale concessione solo se e quando l'allarmante pericolosità possa considerarsi cessata.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 26/4/2012.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



DEPOSITATA  
IN CANCELLERIA

15 GIU. 2012



IL CANCELLIERE  
Stefania Faiella

